



NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE

Anno X, n. 9 (19 Febbraio 2012)

Sommario:

Pensionamento dirigenti scolastici: le domande si fanno on line

Codice della privacy: abolito l'obbligo del DPS

Differita l'approvazione del Programma Annuale 2012

Concorso DS in Piemonte: esiti delle prove scritte

Concorso DS: termine di presentazione dei titoli: 16 marzo 2012

La ricongiunzione dei periodi assicurativi, di Giuliano Coan

PENSIONAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI: LE DOMANDE SI FANNO ON LINE

Il Ministero ha diramato una nota (prot. 529 dell'8 febbraio 2012) con cui rende noto che, a partire da quest'anno, le domande di pensionamento dei dirigenti scolastici potranno essere presentate unicamente per via telematica, come già accadeva per il rimanente personale.

Per poter accedere alla funzione, è necessario registrarsi preventivamente sull'apposito sito delle "istanze on line" del Ministro, all'indirizzo <http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml>. La registrazione, che deve essere seguita da una fase di riconoscimento fisico presso la sede di servizio, potrebbe richiedere qualche giorno.

Si raccomanda qui ai colleghi che stiano considerando l'eventualità di recedere dal servizio di non attendere l'ultimo giorno per registrarsi, stante che le domande presentate per via cartacea non saranno accettate. Anzi, quelle eventualmente già presentate dovranno essere riproposte con la nuova modalità.

CODICE DELLA PRIVACY: ABOLITO L'OBBLIGO DEL DPS

L'art. 45 del Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 abolisce selettivamente alcuni passaggi del Decreto legislativo n. 196/2003 (codice della privacy).

Il risultato di tali modifiche è **l'abolizione dell'obbligo di tenuta del Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)**.

Va ricordato che siamo in presenza di un decreto legge, che va convertito, a pena di decadenza, entro il 10 aprile prossimo. Questo pone un delicato problema di tempi, in quanto la norma abroganda obbligava ad aggiornare il documento entro il 31 marzo di ciascun anno.

Ne risultano diversi possibili scenari:

1. il decreto è convertito senza modificazioni sul punto entro il 31 marzo: non vi è obbligo di aggiornamento del DPS;
2. il decreto è convertito senza modificazioni sul punto dopo il 31 marzo: lo scenario non cambia sostanzialmente, in quanto il decreto legge è nel frattempo esecutivo;
3. il decreto decade senza conversione o il passaggio in questione viene stralciato: le scuole sono tenute all'aggiornamento del DPS e potrebbero trovarsi "scoperte" per l'eventuale intervallo temporale fra il 31 marzo ed il verificarsi della decadenza della norma.

Seguiremo l'iter parlamentare e vi daremo tempestiva informazione in merito.

E' appena il caso di dire che Anp è favorevole all'abolizione di un obbligo che era meramente formale, stante che tutte le norme sul trattamento dei dati personali restano comunque in vigore, come pure le relative sanzioni.

DIFFERITA L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2012

Sul sito di Anp è pubblicata la nota prot. 795/2012 con cui la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR, a causa del perdurare delle avverse condizioni climatiche su tutto il territorio nazionale, ha differito al 29 febbraio 2012 il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio d'Istituto, del Programma Annuale 2012.

CONCORSO DS IN PIEMONTE: ESITI DELLE PROVE SCRITTE

Abbiamo appreso per le vie brevi che la Commissione istituita per il Concorso dei Dirigenti Scolastici comunicherà all'USR Piemonte, entro fine febbraio (probabilmente già il 24 del mese), la proiezione del calendario dei lavori della prima fase concorsuale.

L'Amministrazione è in attesa di disposizioni generali da parte del MIUR. Il Bando non fissa specifici termini ma dal momento della pubblicazione degli esiti degli scritti all'avvio della prova orale dovrebbero intercorrere dai venti ai trenta giorni.

L'USR Piemonte pubblicherà sul sito le relative informazioni.

CONCORSO DS: TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI TITOLI: 16 marzo 2012

Si riporta il contenuto della nota MIUR Prot. n. AOODGPER.1012 del 14 febbraio 2012.

“In riferimento alla [nota prot. n. AOODGPER.10314 del 14 dicembre 2011](#), concernente la dichiarazione del possesso dei titoli degli aspiranti, ammessi oppure ammessi con sospensiva alle prove scritte, alle procedure concorsuali per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici in oggetto, si comunica quanto segue.

La funzionalità, disponibile dal 20 Dicembre 2011 nell'ambito dell'applicativo Istanze On Line, verrà chiusa il **16 marzo 2012**.

Dopo la data di scadenza del termine fissato codesti Uffici Scolastici Regionali, nell'ambito dell'applicazione di gestione dei Dirigenti Scolastici, potranno accedere ai dati inseriti dai candidati nella dichiarazione, operare le valutazioni di propria competenza e registrare i riscontri effettuati.

Il sistema supporterà gli utenti nel calcolo del punteggio maturato da ciascun candidato e consentirà, inoltre, la produzione della relativa reportistica riepilogativa”.

La circostanza è stata anche fatta oggetto della CR n. 96 del 16/02/2012.

LA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

A fronte delle notizie apparse sul “Corriere della sera”¹, si rende indispensabile e doveroso approfondire la problematica veicolata in maniera approssimativa in versione spot.

Ci troviamo ancora una volta di fronte alla classica informazione parziale e non corretta su una materia delicata quanto complessa, che potrebbe indurre a scelte che si riverserebbero inesorabilmente sulla qualità di vita del lavoratore.

L'istituto della ricongiunzione permette ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi, che sono in possesso di più contributi presso differenti gestioni previdenziali, di unificarli per ottenere la pensione da un unico ente. Per tale ragione presuppone posizioni contributive presso almeno due diverse gestioni previdenziali.

La ricongiunzione ha per oggetto la valutazione del periodo di lavoro già assistito da iscrizione ad altre gestioni o ex Casse, come servizio utile a tutti gli effetti, quindi permette di far confluire i periodi assicurativi da una gestione all'altra che sarà quella che erogherà la pensione.

Tali ricongiunzioni possono essere per l'assicurato onerose o gratuite.

Possono riguardare periodi di iscrizioni all'Inps (la stragrande maggioranza dei casi), allo Stato oppure ad altre gestioni previdenziali.

Per i pubblici dipendenti con la ricongiunzione in "entrata" si valorizzano, come servizio utile Inpdap, tutti i periodi in cui l'assicurato è stato iscritto presso un'altra gestione pensionistica.

"In uscita" consente di trasferire ad altri enti previdenziali diversi dall'Inpdap, tutta la posizione assicurativa già maturata presso quest'ultimo.

Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa.

La domanda deve essere presentata all'ente previdenziale presso cui si vuole trasferire la propria posizione assicurativa.

Ricongiunzione dei periodi ex art.2 legge n.29/79 con onere

La ricongiunzione onerosa è una ricongiunzione in entrata, cioè di assunzione alla Casse ai fini di un unico trattamento di pensione dei periodi ex Inps, di altre gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'Inps ossia di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti.

Il calcolo viene effettuato sullo stipendio in godimento all'atto della domanda.

Destinatari sono i lavoratori dipendenti ovvero tutti coloro che sono ancora in attività di servizio iscritti alle casse.

Ricongiunzione dei periodi ex art.2 legge n.29/79 con onere azzerato

L'ipotesi in esame, definibile come ricongiunzione onerosa, pur consentendo di trasferire l'intera posizione contributiva maturata nell'Inps all'Inpdap, non prevede per il lavoratore alcun onere. E' il caso in cui la ricongiunzione non ha bisogno di pagamento in quanto l'ammontare dei contributi previdenziali da trasferire supera la cosiddetta riserva matematica; in altre parole i contributi versati superano l'onere che deve sostenere l'ente accogliente per pagare la pensione incrementata dagli anni ricongiunti.

Ricongiunzione verso l'Inps ex art. 1 della legge n.29/79

Qualsiasi lavoratore, purché abbia versato all'INPS almeno un contributo settimanale che non abbia dato luogo a pensione, poteva esercitare gratuitamente la ricongiunzione all'Inps dei periodi di iscrizione all'Inpdap.

Ciò accadeva per le domande presentate fino al 30.06.2010.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 122/2010 la ricongiunzione verso l'Inps non è più gratuita a far tempo dall'1.7.2010. Soggiace pertanto al calcolo previsto per quella in entrata.

Ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi maturati presso casse professionisti legge 45/90

La legge 45/90 consente la ricongiunzione onerosa di tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti.

Al lavoratore dipendente, pubblico o privato o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data la facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione maturati presso le varie forme previdenziali, nella gestione cui è iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Questo processo comporta forti oneri a carico dell'interessato, non essendo applicabile la riduzione dell'onere del 50% come invece è previsto per i lavoratori dipendenti iscritti all'Inps (legge 29/79).

GLI EFFETTI DELLA RICONGIUNZIONE

Si precisa che l'onere a carico del richiedente per la ricongiunzione è dato dalla monetizzazione in valore attuale della maggiorazione economica che la futura rendita

pensionistica subirà a seguito della ricongiunzione del periodo richiesto. Lo stesso periodo come è evidente è utile anche ai fini del diritto.

Conseguentemente tutte le innovazioni legislative che influenzano il calcolo della pensione si riverberano anche sul calcolo dell'onere della ricongiunzione che costituisce a tutti gli effetti una parte della pensione stessa.

La valutazione sulla convenienza o meno della ricongiunzione dipende da molti fattori e dati variabili, è infatti determinata dal costo dell'operazione in relazione ai benefici pensionistici che derivano. Si tratta quindi di una valutazione individuale che varia da caso a caso.

E' propedeutico l'accertamento esatto della determinazione, si procede quindi al calcolo economico, considerando che dall'01.01.2001 l'onere della ricongiunzione è interamente deducibile ai fini fiscali.

Il lavoratore messo in condizione di conoscere compiutamente gli sviluppi, deciderà se accettare o rinunciare.

Tanto rappresentato, pur in presenza di aspetti da rivedere e migliorare sul versante dei coefficienti e su alcune evidenti differenze che andrebbero eliminate tra casse e casse, l'istituto della ricongiunzione ha una logica giusta ed equa fino a quando non si unificherà la normativa di tutte le Casse.

Tornando quindi all'articolo in questione e alla luce di quanto suesposto, appare esagerato e strumentale lo spot giornalistico in cui l'onere è stato definito "pizzo".

Mi domando il perché gli stessi giornalisti e l'ineffabile sommo esperto di previdenza che hanno portato alcuni esempi di ricongiunzioni di casi molto onerosi, non abbiano proposto ed evidenziato la **totalizzazione dei servizi che è completamente gratuita** e che si illustra di seguito, anziché ricorrere alla divulgazione di informazioni allarmistiche o al blaterare che trasfondono timori inducendo a scelte sbagliate e a commettere errori irreversibili.

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

La totalizzazione a differenza della ricongiunzione, consente a titolo gratuito l'unificazione dei periodi e l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale.

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti e il conseguente importo è versato all'Inps.

L'Inps è deputato a corrispondere al pensionato la sommatoria delle rispettive quote ricevute. In linea di principio, la totalizzazione si applica a qualsiasi lavoratore iscritto alle varie gestioni o enti privatizzati, compresa la gestione separata.

Attesa la gratuità della totalizzazione, la sua introduzione è conveniente in luogo della ricongiunzione dei contributi, in particolare rispetto a quella introdotta dalla legge 45/90 per i versamenti affluiti presso le casse per i liberi professionisti, certamente non favorevole a causa dell'onere elevato che deve essere versato presso la gestione accogliente e anche rispetto alla ricongiunzione prevista dalla legge 29 con onere ridotto al 50% presso altre gestioni.

La domanda di totalizzazione va presentata all'ultimo ente presso il quale il diretto interessato ha prestato attività di servizio.

Giuliano Coan

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA

Prendi nota dei prossimi appuntamenti per la consueta consulenza gratuita ai soci da parte del legale dell'ANP Avv. Giuseppe PENNISI: **5 marzo, 16 aprile 2012**. Gli incontri avverranno nella sede del Liceo Classico M. D'Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).

In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l'elenco dei colleghi, membri del rinnovato Direttivo regionale, cui far riferimento:

Davide Babboni, tel. 011/311.17.45, 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it

Stefania Barsottini, tel. 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it

Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it

Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com

Paolo Cortese, tel. 320.42.07.914, e-mail cortese@libero.it

Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, 331.34.83.645, e-mail adenicola2002@libero.it

Patrizia Ferrero, 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it

Franco Francavilla, 347.96.62.436, 011/6670886, e-mail: francavillafranco@libero.it

Maria Grazia Gillone, 338.919.58.43, presidegb@gbruno.it

Giorgio Marino, e-mail: pavila1@libero.it

Santino Mondello, 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it

Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it

Ivan Re, tel 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com

Giovanna Taverna, tel. 0161257222, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it

Valeria Valenti, valeria.valenti@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell'infanzia e primaria

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevicchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it

Il presente *Notiziario* viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richianda

Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti